

PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

R.5

PROGETTISTA INCARICATO:

Dott. Ing. Alberto Novarin

CO

CO

DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	NOME FILE	CODICE PRATICA
		A.N.	A.N.	371-zonizzazione acustica	371

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	NOME FILE
A						
B						
C						
D						



Studio di Ingegneria Novarin

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

REGOLAMENTO ACUSTICO

E

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Redazione	Data :
Adozione con delibera	Data :

Revisione n°	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione

INDICE GENERALE

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 : Oggetto del regolamento

Art. 2 : Riferimenti legislativi

Art. 3 : Definizioni

TITOLO II

SORGENTI/ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI OPPURE DI TIPO CONTINUATIVO

Art. 4 : Campo di applicazione

Art. 5 : Rumore negli ambienti interni

1. Luoghi di lavoro
2. Luoghi di intrattenimento e spettacolo
3. Impianti fissi tecnologici
4. Attività

Art. 6 : Rumore negli ambienti esterni

1. Luoghi di lavoro
2. Luoghi di intrattenimento
3. Impianti tecnologici elettroacustici di allarme
4. Attività rumorose diverse
5. Attività di pronto intervento

Art. 7 : Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, raccolta rifiuti

1. Orari generali per periodo estivo"invernale & ' tilizzo di macchine e impianti rumorosi
2. (pazzamento aree mercatali
3. Igiene del suolo e raccolta rifiuti ur ani
4. Attivit\$ ad uso pu lico

Art. 8 : Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Attivit\$ motoristiche
2.)ista di speed*a+

TITOLO III

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI E ATTIVITA'AGRICOLE

Art. 9 : , ampo di applicazione

Art. 10 : Autorizzazioni e Autorizzazioni in deroga

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Art. 11 : , ampo di applicazione

Art. 12 : Autorizzazioni in deroga

TITOLO V

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI - PERMESSO DI COSTRUZIONE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, VALUTAZIONI ACUSTICHE, CERTIFICAZIONI

Art. 13 :)ianificazione del -erritorio

Art. 14 : Documentazione acustica

Art. 15 : . alutazione di Impatto acustico

Art. 16 : . alutazione previsionale di , lima acustico

Art. 17 : , ertificazione acustica degli edifici

Art. 18 : / odalit\$ di presentazione della 0documentazione acustica1

TITOLO VI

EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Art. 19 : 2ormativa

Art. 20 : 3missioni sonore e piani di risanamento

Art. 21 : Limiti di immissione acustica

TITOLO VII

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DL TERRITORIO

Art. 22 : Il)iano di , lassificazione acustica

Art. 23 : / odifiche e revisioni del)iano di , lassificazione acustica

Art. 24 : . erifica di compatit\$

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 : Disciplina dei controlli e segnalazione degli esposti

Art. 26 : Attivit\$ in corso e procedimenti restrittivi

Art. 27 : (anzioni

Art. 28 : 3ntrata in vigore

APPENDICE

ALLEGATO A :

CANTIERI, STRADE E ASSIMILABILI

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODULISTICA :

- **SCHEDA A1:** , omunicazione per attivit\$ temporanea di , antieri di durata inferiore o uguale a 45 giorni
- **SCHEDA A2:** , omunicazione per attivit\$ temporanea di , antieri di durata superiore a 45 giorni

2. RIEPILOGO DEGLI ORARI E GIORNI LAVORATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI MACCHINARI RUMOROSI

ALLEGATO B:

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODULISTICA :

- **SCHEDA B1:** Domanda per attivit\$ a carattere temporaneo che rispettano le prescrizioni di cui alla -A63LLA 1
- **SCHEDA B2:** per le attivit\$ che non rispettano le prescrizioni di cui alla -A63LLA 1! ovvero le attivit\$ che il , omune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta

2. RIEPILOGO DELLA DURATA, FREQUENZA E ORARI DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZABILI, SULLA BASE DELLA LORO TIPOLOGIA

3. ELENCO DEI SITI PRESCELTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- a1 : valutazione preventiva di impatto acustico
- a2 : relazione di valutazione consuntiva di impatto acustico
- riepilogo della documentazione di impatto acustico da allegare alle domande di autorizzazione che la prevedono

2. PROCEDURE SEMPLIFICATE, IN DEROGA, per piccole attività commerciali e terziarie che non prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore disturbanti :

- SCHEDA C1: Domanda per attività , ommerciali e terziarie
- SCHEDA C2: Domanda per attività artigianali e magazzini

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- a) generalità
- b) contenuti della relazione di valutazione previsionale di Clima acustico
- c) riepilogo della documentazione di impatto acustico da allegare alle domande di autorizzazione che la prevedono

2. VALORI ACUSTICI LIMITE definiti dal DPCM 14/11/1997

ALLEGATO E

CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE definiti dal DPCM 05/12/1997

- Tabella A
- Tabella B
- Tabella C

2. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **C1 : certificazione acustica previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici**
- **C2 : certificazione di regolare esecuzione opere relative all'isolamento acustico**

ALLEGATO F

LEGGI DI RIFERIMENTO ACUSTICO

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme per la gestione a livello comunale di quanto disposto dalla Legislazione Nazionale e Regionale in materia di inquinamento acustico per la prevenzione, la tutela, la pianificazione e il risanamento del territorio.

Art. 2 – Riferimenti Legislativi

1. Il Regolamento disciplina le competenze del Comune di Pozzuolo del Tiroli ai sensi dell'Art. 11 comma 1 Lettera e della Legge n. 447 del 28.08.1998 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico del D.L. n. 14 del 14 novembre 1997) nonché degli Artt. 17 e 25 comma 1 della Legge Regionale n. 1 del 18 giugno 2002 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).

Art. 3 - Definizioni

1. (i definiscono)

a) **inquinamento acustico** introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

b) **ambiente abitativo** ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive

c) **sorgenti sonore fisse** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore: le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole, i parcheggi, le aree adibite a stazionamenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative

d) **sorgenti sonore mobili** tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente lettera c)

e) **valore limite di emissione** il livello massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora

f) **valore limite di immissione** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno

- g< **impatto acustico** effetti indotti dall'inserimento in una porzione di territorio di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni con conseguente variazione delle condizioni sonore preesistenti
- h< **clima acustico** condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti di tipo sia antropico sia naturale
- i< **classificazione o zonizzazione acustica** suddivisione del territorio in aree o zone acusticamente omogenee che vengono caratterizzate dall'appartenenza a una fra le classi di destinazione d'uso previste dal D.Lgs. n. 1441 del 1999, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- k< **requisiti acustici degli edifici** caratteristiche costruttive degli edifici stabilite dal D.Lgs. n. 1447 del 1999, requisiti acustici passivi degli edifici che devono essere rispettate dalle componenti in opera nonché dagli impianti in essi installati
- m< **tecnico competente in acustica ambientale** figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 1448 del 2001, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n. 447 del 2001, Art. 2, commi 7 e 8 nonché Art. 3, comma 1, lettera c)
- n< **modifica di destinazione territoriale** variazione della suddivisione esistente indipendentemente da strumenti urbanistici o da piani e programmi comunali o sovracomunali
- o< **revisione di destinazione territoriale** variazione della suddivisione esistente conseguente a variazione di strumenti urbanistici o di piani e programmi comunali o sovracomunali

TITOLO II

SORGENTI/ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 4 – Campo di applicazione

(sono di seguito elencate a titolo indicativo e comunque non esaustivo) le attività permanenti di tipo ripetitivo e continuativo nel tempo

a) **attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio** che nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento comportano l'uso di strumenti, impianti, macchinari e autoveicoli rumorosi

b) **attività di spedizione**: depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito di automezzi privati

c) **attività di intrattenimento**: spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (spettacoli all'aperto, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, pub, sale biliardo e similari)

d) **attività di gestione e utilizzo di strutture e impianti sportivi** (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari)

e) **servizi e impianti fissi** (quali, ad esempio, ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, movimentazione cancelli e portoni degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti a usi assimilabili a quelli elencati)

f) **macchine e impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde** e degli spazi pubblici

g) **attività all'aperto** di igiene del suolo e raccolta rifiuti

Art. 5 – Rumore negli ambienti interni

1. **Luoghi di lavoro** all'interno delle strutture o luoghi chiusi nei quali operano i lavoratori che svolgono le attività di cui all'Art. 4) lettera a), b), c), d), f) e g) del presente Regolamento devono essere rispettati i dettami del D.Lgs. n. 81 del 5.4.2008.

2. **Luoghi di intrattenimento** (compresi i circoli privati associati) e **luoghi di spettacolo** di cui all'Art. 4) lettera c) del presente Regolamento valgono le norme stabilite dal D.M. n. 21 del 12.5.2004.

3. **Servizi e gli impianti fissi interni agli edifici** di cui all'Art. 4) lettera e) del presente Regolamento devono rispettare i limiti stabiliti dalla Tabella 6 dell'allegato A del D.M. n. 12.14.2007 che sono riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 3 del presente Regolamento. Questi limiti devono essere rispettati anche in edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente

sonora disturbante a condizione che nella loro valutazione si consideri solamente la parte di rumore che si propaga per via interna o strutturale.

2. Nel caso in cui per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 147 del 1998 venga accertato il superamento dei limiti di cui all'allegato A dello stesso decreto, il sindaco ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte a ottenere il rispetto della Norma e laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnica ordina l'adozione di ogni accorgimento finalizzato a minimizzare il disturbo perseguendo l'obiettivo del miglioramento della qualità acustica.

4. **Abitazioni** le attività ludiche svolte a fini privati nelle abitazioni (musica, radio, televisione) devono essere tali da contenere le emissioni sonore entro livelli tali da non arrecare disturbo ai vicini. Gli elettrodomestici rumorosi devono essere utilizzati possibilmente in orari tali da non disturbare il riposo del vicinato. Per detti orari ci si riferisce a quanto stabilito nel Regolamento di ogni singolo Comune, o in mancanza di esso, al regolamento di condominio.

Art. 6 – Rumore negli ambienti esterni

1. **Luoghi di lavoro** anche nell'ambito dei luoghi aperti nei quali operano i lavoratori che svolgono le attività di cui all'Art. 4 lettera a), c), d), f) e g) del presente Regolamento devono essere rispettati i dettami del D.Lgs. n. 81 del 1996 (Decreto Legislativo n. 54 del 1994). Nei luoghi di lavoro i rumori provocati dalle attività di cui all'Art. 4 lettera a), c), d), f) e g) del presente regolamento devono rispettare e concorrere a rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (Allegato F-a) e in Appendice 1) Allegato D del presente Regolamento nonché i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 147 del 1998 (Fin Appendice 1) Allegato D).
 2. **Luoghi di intrattenimento** (compresi i circoli privati associati) e **luoghi di spettacolo** di cui all'Art. 4 lettera c) del presente Regolamento valgono i dettami del D. Lgs. n. 21 del 1997 (Decreto Legislativo n. 54 del 1994).
 3. **Servizi e impianti fissi esterni agli edifici** di cui all'Art. 4 lettera e) del presente Regolamento devono rispettare e concorrere a rispettare i limiti di emissione e di immissione nonché i limiti differenziali stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale riportati nelle tabelle in appendice al presente Regolamento (Allegato D).
 4. **Pubblicità tramite impianti elettroacustici di diffusione fissi o mobili** fuori o dentro i centri abitati è consentita dalle ore 04:55 alle ore 13:55 e dalle ore 16:35 alle ore 19:35 fatta salva l'autorizzazione comunale di cui all'Art. 23 del D.Lgs. n. 28 del 1997 (Decreto Legislativo n. 54 del 1994).
- #. **Voci e/o schiamazzi e rumori diversi da quelli sopra specificati** e prodotti nelle aree interne ed esterne private e pubbliche si fanno riferimento a quanto previsto dal regolamento comunale, in vigore al 31/12/2011, art. 844 e immissioni nonché al regolamento comunale (Decreto Legislativo n. 4) & Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
- %. **Attività di pronto intervento** non sono tenute al rispetto dei limiti acustici.

Art. 7 – Manutenzione di aree verdi, suolo pubblico, pulizia strade e raccolta rifiuti.

1. **L'uso di macchine e impianti rumorosi per operazioni di manutenzione** delle aree verdi private nei luoghi in cui vi sono persone esposte al rumore è regolamentato come segue:

periodo invernale dal 15 ottobre al 30 aprile

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
- nei giorni festivi e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

periodo estivo dal 15 maggio al 30 settembre

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
- nei giorni festivi e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

2. **Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali** è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00. Per orari eventualmente diversi il superamento dei limiti deve essere oggetto di autorizzazione in deroga.

3. **Le attività di igiene del suolo e di raccolta dei rifiuti urbani** sono concordate tra il Comune e l'Azienda che svolge il servizio.

4. **Le attività ad uso pubblico** di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente Articolo si ritengono autorizzate in deroga e quindi esenti dal rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dai limiti differenziali (ved. alla Allegato D) del presente Regolamento a condizione che venga adottato ogni accorgimento organizzativo, procedurale e tecnologico finalizzato a minimizzare il disturbo. Le Aziende che stipulano il contratto per le attività di cui sopra sono tenute a comunicare i loro piani di intervento con aggiornamento annuale.

Art. 8 - Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Ai sensi dell'Art. 2 comma 1 lettera c) della Legge Quadro 447/48 nonché dell'Art. 4 lettera d) del presente Regolamento, le attività motoristiche presenti sul territorio comunale sono classificate come sorgenti fisse di rumore e in quanto tali sono soggette al rispetto dei limiti determinati dalla zonizzazione comunale, anche in conformità al D.L.R. 3 Aprile 2001 n. 354. I limiti acustici di immissione di detta attività sono riportati in Appendice > Allegato D.

2. L'attività motoristica dovrà comunque rispettare quanto indicato nel Regolamento di utilizzo della pista di speedway situata nella frazione di Arenzano, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 24.5.2008.

3. Autorizzazioni in deroga possono essere rilasciate previa domanda redatta sulla base del modello 61 di cui in Appendice > Allegato 6.

4. Qualora in una particolare area si verifici la presenza di attività di cui alla lettera c) dell'Art. 4 del presente Regolamento distinte fra loro che necessitino per l'espletamento delle loro funzioni la contemporanea presenza di sorgenti rumorose poste a distanza inferiore a 5 m; l'Amministrazione comunale può emanare disposizioni mirate alla tutela della quiete pubblica. Tali regolamentazioni devono essere approvate dalla Giunta comunale.

TITOLO III

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI E ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 9 – Campo di applicazione

In questo titolo III sono regolamentate in modo non esaustivo le attività temporanee di seguito elencate:

a) **Cantieri edili, stradali e industriali** anche collegati a opere per le quali viene richiesta una valutazione previsionale di impatto acustico, ferme restando le disposizioni dell'Art. 21 del D.Lgs. 28 del 30 aprile 1999.

b) **Lavorazioni edili di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria** all'interno di edifici esistenti.

Art. 10 – Autorizzazioni e Autorizzazioni in deroga

1. Qualora la rumorosità prevista per le attività di cui all'Art. 4 lettera a) e b) dovesse superare i limiti acustici vigenti, è sempre necessaria un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'Art. 5 della legge 447 del 1997 e dell'Art. 25 della L.R. 1 del 1977.

2. La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose può essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:

a) **Scheda A1** per le attività la cui durata non è superiore ai 45 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui alla -A63LLA 1 e -A63LLA 1 is, ovvero per le attività che si protraggono per più di 45 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 5 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui alla -A63LLA 1 e -A63LLA 1 is di cui all'allegato A.

b) **Scheda A2** per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto a).

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.

3. I cantieri da attivare con urgenza e i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, linee ferroviarie, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, vista l'urgenza e l'impossibilità di programmare modalità operative diverse può essere concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi riportati nel presente documento.

4. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere fatta pervenire al Comune **20 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni rumorose**. Qualora emergesse la necessità per l'amministrazione di

un parere tecnico dell'AR)A! il soggetto richiedente dovr\$ predisporre copia della domanda di deroga completa degli allegati richiesti

- #. Attivit\$ agricole > , onsiderato il limitato impatto acustico prodotto! nonch@ la specificit\$ delle stesse! le attivit\$ agricole a carattere temporaneo e stagionale! svolte con macchinari mo ili 9uali la semina! l'aratura ed il raccolto! che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto! si considerano autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata nelle (chede A1 e A2.
- % . / acchinari e attrezzature & All'interno dei cantieri edili! stradali ed assimila ili! le macchine in uso dovranno operare in conformit\$ al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 2552! n. 2552/02 Attuazione della direttiva 2000/14/CE, 3 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto ed alle successive integrazioni e modifiche.)er i macchinari e le attrezzature non disciplinati dal citato D.L.vo 2552/02! dovranno! comun9ue! essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici (ad es. regolare manutenzione delle apparecchiature< e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
7.)er la concessione dell'autorizzazione in deroga il , omune puD chiedere preventivamente il parere dell'AR)A! trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.
8. L'autorizzazione in deroga puD contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio! il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi! la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico etc.<.
4. Nel caso di cantieri per i 9uali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno il , omune puD richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2! commi 6 e 7 della legge 447/2001! oppure un piano di monitoraggio acustico dell'attivit\$ di cantiere.
15. In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori! per caratteristiche di intensit\$! di durata e di posizionamento! il , omune puD fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni.
11. Il , omune puD! a seguito di motivata segnalazione di disturbo! riconsiderare i termini dell'autorizzazione! sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.
12. , copia dell'autorizzazione dovr\$ essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.
13. In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unit\$ abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comun9ue significativamente influenzate dallo stesso!

dovranno essere rispettati i seguenti orari e giorni piE adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo Fuso di martello demolitore! creazione di tracce sulle pareti! demolizione di pareti! ecc.⌘

periodo invernale e periodo estivo

- dalle 54B55 alle 12B55 e dalle 1#B55 alle 17B55 & sa ato! domenica e giorni festivi esclusi

14. 2el rispetto delle a itudini 9quotidiane degli am ienti di vita circostanti! al titolare del , antiere G fatto o ligo di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturb ate dal rumore del cantiere sia sui tempi e modi di esercizio! sia sulla data di inizio e fine dei lavori prevista.

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Art. 11 – Campo di applicazione

1. -ra le attivit\$ rumorose a carattere temporaneo soggette ad autorizzazione comunale! anche in deroga ai limiti di legge! si possono far rientrare!

a< i concerti! gli spettacoli! le feste popolari! le sagre! le manifestazioni di partito! sindacali! di beneficenza! i luna parJ! le manifestazioni sportive e 9uant;altro! con l;impiego di sorgenti sonore famplificate e non< che producono in9uinamento acustico! purch@ si esauriscano in un tempo limitato e"o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito!

< le attivit\$ di intrattenimento ed allietamento ai sensi del -. ' .L.) .(! esercitate presso pu lici esercizi solo se a supporto dell;attivit\$ principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo F1% giornate nell;arco di un anno solare<.

2. ?ualora piE manifestazioni siano svolte nello stesso sito! esse potranno essere considerate! dal punto di vista del disturbo alla popolazione residente! come un unico evento. Allo scopo il ,omune predisporr\$ un calendario dettagliato delle manifestazioni ricorrenti gi\$ autorizzate e di 9uelle svolte nell;anno precedente! al fine di rendere possi ile una valutazione acustica complessiva.

3. La valutazione del potenziale in9uinamento acustico di un;attivit\$ G effettuata sulla ase dei seguenti criteri!

a< distanza della manifestazione! ed in particolare dei luoghi delle attivit\$ piE rumorose! dai recettori fintesi come a itazioni! scuole strutture sanitarie! parchi! etc.<

< posizionamento delle sorgenti rumorose! in particolar modo a carattere continuativo! fcompressori! generatori! aspiratori! etc.< all;interno della manifestazione! in relazione alle a itazioni vicine!

< tempi prolungati di utilizzo di strumenti e attrezzature rumorose famplificatori! diffusori! etc.<

d< eventuali opere mitigative al fine di ridurre l;emissione sonora di sorgenti sonore particolarmente rumorose!

e< ogni altro elemento utile rispetto al caso concreto.

Art. 12 – Autorizzazioni in deroga

1. La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività può essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:

a) (cheda 61 per le attività che rispettano le prescrizioni di cui alla -A63LLA 1 di cui all'allegato 6c

b) (cheda 62 per le attività che non rispettano le prescrizioni di cui alla -A63LLA 1 di cui all'allegato 6) ovvero attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta.

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.

2. Le manifestazioni di cui al punto 1) lettera a) devono essere preferibilmente ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobili, ovvero all'aperto di cui all'art. 4) comma 1) lettera a) della legge 447/4) individuate ed elencate nell'Allegato 6) K3.

3. Qualora in un'area vengano richieste più autorizzazioni per attività temporanee che possono configurarsi come un unico evento, ai fini del relativo rilascio deve essere prodotta un'unica documentazione che contenga tutte le manifestazioni e che valuti l'impatto acustico complessivo dell'evento stesso.

4. Per la concessione dell'autorizzazione in deroga il Comune può chiedere preventivamente il parere dell'AR)A) trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.

5. L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

6. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.

7. Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, di durata e/o di posizionamento, il Comune può imporre particolari restrizioni nell'autorizzazione in deroga.

8. Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

9. La copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

15. , onsiderato il limitato impatto acustico prodotto! nonch@ la specificit\$ delle stesse! si ritengono autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata nelle (chede 61 e 62 le seguenti attivit\$B

a< comizi politici e sindacali! manifestazioni commemorative pu liche! manifestazioni a carattere enefico! manifestazioni sportive con esclusione delle attivit\$ motoristiche! purch@ di durata non superiore a 4 ore comprese negli orariB dalle 8B35 alle 12B35 e dalle 1#B55 alle 21B55 e limitatamente all;uso di apparecchi elettroacustici per l;amplificazione della voce. -uttavia! se collegati alle manifestazioni sopraccitate sono previsti eventi musicali! 9uesti devono rispettare limiti ed orari di cui alla -a ella 1 di cui all;allegato 6.

< riti religiosi di 9ualsiasi professione.

11. Le manifestazioni di cui al punto precedente! se previste nelle aree confinanti con le zone particolarmente protette di cui al D.),, ./ . 14"11"1447 Fad esempio scuole! ospedali! case di cura! etc.< devono essere espressamente autorizzate.

12. ?ualsiasi autorizzazione puD essere revocata nel caso di non rispetto dei criteri prescritti. In caso di non ottemperanza a detta ordinanza! il , omune puD procedere alla sospensione anche di altre autorizzazioni eventualmente concesse per lo svolgimento della medesima attivit\$.

13. ?ualsiasi autorizzazione puD! inoltre! essere revocata 9ualora sussistano condizioni di grave distur o della popolazione o emergano pro lematiche non previste al momento del rilascio dell;autorizzazione stessa.

TITOLO V

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – PERMESSI DI COSTRUIRE

Art. 13 – Pianificazione del Territorio

1. Lo sviluppo urbanistico del Comune non può prescindere dal rispetto dei limiti massimi di esposizione definiti con la classificazione acustica del territorio per cui il Piano di classificazione Acustica viene a integrare gli strumenti urbanistici in essere.
2. Il Piano di classificazione Acustica è stato predisposto e adottato ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 447 del 1994 e dell'Art. 23 della L.R. n. 2557.
3. Il Piano di classificazione Acustica suddivide il territorio comunale nelle zone acusticamente omogenee previste dal D.M. n. 1411/1999 nel quale sono definiti i valori assoluti di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità validi per ciascuna di queste zone.
4. Le modifiche o revisioni del Piano di classificazione Acustica con conseguente verifica di compatibilità si rendono necessarie in occasione di:

a) revisioni o varianti del Piano Regolatore Generale Comunale F.R.A., che incidano sulla classificazione acustica

b) nuovi piani urbanistici e loro varianti conseguenti a quanto riportato al comma a)

c) nuovi piani e progetti comunali soggetti a verifica di compatibilità ambientale

- #. Le eventuali modifiche o revisioni del Piano di classificazione Acustica devono rispettare i criteri stabiliti dalla L.R. n. 2557. Le varianti possono essere adottate limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle modifiche.

Art. 14 – Documentazione acustica

1. Nel presente articolo si illustra la tipologia di documentazione acustica da presentare ad integrazione della documentazione prevista per le specifiche richieste di cui ai successivi Artt. 15 e 17

a) Documentazione di Impatto acustico (Allegato 1) & criteri e contenuti per la redazione

a1) Relazione previsionale di impatto acustico (ante operam) stima di progetto

a2) Relazione sull'impatto acustico (in opera) provocato dal nuovo insediamento

b) Documentazione di Valutazione acustica (Allegato 2) & criteri e contenuti per la redazione

c) Certificazione di conformità acustica degli edifici (Allegato 3) & criteri per la redazione

c1< , certificazione acustica previsionale Fdi progetto< sui requisiti acustici passivi degli edifici

c2< , certificazione di regolare esecuzione delle opere relative all'isolamento acustico

2. La Documentazione di cui al comma 1 del presente Articolo G rappresentata da una Relazione che ai sensi della Legge n° 447/4# Art. 2 comma 1 deve essere redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale.
 3. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività oggetto di controllo.
 4. Nei casi in cui sia prevista la redazione di una specifica documentazione acustica la sua mancata presentazione comporta il diniego dell'atto autorizzativo richiesto per mancanza di documentazione essenziale.
- #. I titolari di progetti concernenti la realizzazione di opere comprese in quelle previste all'Art. 8 commi 1, 2 e 4 della Legge n° 447/4# (per es. attività commerciali terziarie, attività artigianali e magazzini) ma che non prevedono l'utilizzo di impianti, macchine e attrezzature rumorose, né l'induzione di aumenti significativi nei flussi di traffico possono ricorrere a una **procedura semplificata** e produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si descrive la tipologia di attività svolta e si attesta che la stessa non produce aumenti della rumorosità interna ed esterna, né incrementi nei flussi di traffico (vedere appendice 8 allegato, & schede, 1 e, 2 specifiche).
- %. Il Comune si riserva il diritto di rilasciare direttamente gli atti autorizzativi oppure di riferirsi all'AR)A) negli ambiti di rispettiva competenza per un parere consultivo.

Art. 15 – Valutazione di Impatto acustico

1. Ai sensi della Legge n° 447/4# Art. 8 commi 1, 2 e 4 nonché della L.R. n° 2557/ Art. 28 commi 1, 2 e 4 la Relazione di valutazione di Impatto acustico deve essere presentata nei seguenti casi B

- Per tutti i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale F. .I.A.< e a valutazione di incidenza
- **Permessi di Costruire o altri atti autorizzativi** per la realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti ulteriori tipologie di opere e di attività, anche se non sottoposte a . .I.A.B

a< aeroporti, aviosuperfici, eliporti

< strade di tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n° 2/8"1442

c< discoteche

d< circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e comunemente che prevedano la somministrazione di pasti e bevande prodotti di gastronomia direttamente al fruitore finale

e< impianti sportivi e ricreativi

f< ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

g< Impianti e infrastrutture delle attività incluse nell'Art. 4 lettere a< e c< del presente Regolamento cui si aggiungono attività artigianali con riferimento diretto al consumatore finale ed esercitate anche con l'utilizzo di attrezzatura minuta

- Per **provvedimenti abilitativi all'utilizzazione** degli immobili e infrastrutture di cui al punto precedente specificamente lettere d< e e< e g<
- Per **licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive** specificamente lettere d< e g<

2. Per **realizzazione, modifica o potenziamento** di opere si intende acusticamente rilevante tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore o la variazione di quelle esistenti.

3. Le attività produttive e gli impianti esistenti alla data della pubblicazione sul 6.° G.R. della D.A.R. n° 2875/2554 F, criteri per la redazione della documentazione acustica devono presentare la documentazione di impatto acustico in conformità all'Art. 28 della L.R. n° 1/2557 solamente per

- Realizzazione di nuovi progetti
- Modifica di opere esistenti
- Provvedimenti comunali inerenti il permesso di costruire o di altre autorizzazioni eventualmente previste; autorizzazione all'utilizzo e autorizzazione all'esercizio di dette opere

4. La Relazione di valutazione previsionale di Impatto acustico deve essere redatta seguendo i criteri esposti nel DAR 2875/2554 di cui in Appendice > Allegato , .

#. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per i casi che dovessero evidenziare criticità particolari.

% Le attività non utilizzatrici di macchine/impianti rumorosi sono comunemente tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

7. (entità il parere dell'AR) A G! comunemente facoltà del Comune richiedere contestualmente al rilascio del permesso di costruire o di altre autorizzazioni eventualmente previste una verifica diretta del rispetto dei limiti di emissione ad opera ultimata. Le misure sul campo e la

redazione della relativa relazione di impatto acustico si intendono a carico dei titolari dei progetti.

8. Nel caso di verifica del mancato rispetto dei limiti di zona il servizio competente del Comune sta a stabilire le modalità di concessione dell'autorizzazione richiesta per le necessarie opere di risanamento; in ogni caso, nel frattempo, se del caso, l'utilizzo dei macchinari o impianti deve essere limitato al superamento dei limiti.
4. sono fatte salve le esclusioni previste dal D)R 227 del 2511

Art. 16 – Valutazione previsionale di Clima acustico

1. Ai sensi della Legge n. 447 del 4/8/1985 Art. 8 comma 3 e della L.R. n. 2557 del 28/11/1985 Art. 28 comma 3 la Relazione di valutazione previsionale di Clima acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento autorizzativo edilizio relativo alla costruzione delle seguenti tipologie di insediamento:
 - a) scuole e asili nido
 - b) ospedali
 - c) case di cura e di riposo
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alla Legge n. 447 del 4/8/1985 Art. 8 comma 2 riportate anche nel presente Regolamento all'Art. 25 comma 1
2. La Relazione di valutazione previsionale di Clima acustico deve essere redatta seguendo i criteri esposti nel DAR 2875 del 25/4/1985 (Appendice B Allegato D).
3. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per i casi che dovessero evidenziare criticità particolari.
4. Nel caso la Relazione di valutazione previsionale di Clima acustico dovesse evidenziare una situazione critica con possibilità di superamento dei limiti vigenti essa dovrà contenere una descrizione degli accorgimenti adottati per contenere gli effetti negativi del rumore e rientrare quindi nella norma.

Art. 17 – Certificazione acustica degli edifici

1. La certificazione acustica degli edifici si applica agli ambienti abitativi individuati dalla tabella A del D)R n. 5 del 12/4/1985 riportata in Appendice C Allegato 3 che, come già anticipato all'Art. 14 del presente Regolamento, prevede la redazione di 2 documenti:
 - c1) certificazione acustica previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici
 - c2) certificazione di conformità relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici

2. La **certificazione acustica previsionale** (Art. 14, comma 1, § c1) sui requisiti acustici passivi della costruenda struttura edilizia costituisce parte integrante del progetto per attestare che le opere verranno realizzate nel rispetto degli stessi. Essa deve essere redatta sulla base di quanto riportato in Appendice & Allegato 3) e consegnata unitamente alla documentazione di progetto nei seguenti casi:

a) nuova costruzione e/o ristrutturazione di interi edifici

1) ristrutturazione e/o cambio d'uso di unità immobiliari quando le opere interessano gli elementi di separazione fra unità immobiliari diverse;

c) demolizione e ricostruzione di solai, anche a quote diverse, qualora essi vengano a separare unità immobiliari diverse;

3. Nel caso di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, la relazione previsionale si limiterà alla caratterizzazione acustica degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Anche se alcune o tutte le prestazioni acustiche richieste dal D) / #1247 non fossero tecnicamente o economicamente raggiungibili, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento di tali requisiti, indicando comunque la prestazione garantita.

4. In ogni caso di ristrutturazione di edifici con aumento di unità immobiliari, dovranno essere presentate sia la certificazione acustica previsionale, sia la certificazione di conformità, prevedendo le opere minime necessarie a contenere la trasmissione di rumori tra le unità immobiliari.

#. La **Certificazione di regolare esecuzione** delle opere relative all'isolamento acustico degli edifici (Art. 14, comma 1, § c2) rappresenta la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, confermando che le ipotesi progettuali sono state rispettate in opera. Il certificato deve essere consegnato, in originale, in Comune, assieme alla comunicazione di fine lavori e richiesta di certificato di agibilità.

%. Il certificato di regolare esecuzione delle opere relative all'isolamento acustico (Art. 14, comma 1, § c2) viene redatto mediante autocertificazione da parte del Direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice.

7. La redazione delle valutazioni previsionali (Art. 14, comma 1, § c1) e finali (Art. 14, comma 1, § c2) sui requisiti acustici degli edifici sono necessarie nell'ambito delle procedure edilizie autorizzative relative a strutture residenziali, uffici, attività ricettive, cliniche ospedaliere, case di cura, attività scolastiche, attività ricreative, di culto e commerciali nei seguenti casi:

a) per il rilascio o l'asseverazione del certificato di agibilità di immobili oggetto di permesso di costruire o atti equivalenti concernenti **interventi di primo impianto**, completamento e ristrutturazione edilizia;

< per il rilascio o l'asseverazione del certificato di agibilità di immobili oggetto di permessi di costruire o atti equivalenti relativi a **interventi di ristrutturazione**, restauro, risanamento conservativo, limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici e/o strutture;

< anche dove non sia richiesto il permesso di costruire, la valutazione acustica sui requisiti acustici passivi dovrà essere comunemente predisposta **ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio Lavori (SCIA) ovvero Denuncia di Inizio Attività (DIA)**;

7. Per i casi di particolare criticità, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere approfondimenti e/o integrazioni a quanto previsto;
8. La certificazione acustica previsionale non va presentata nel caso di semplice sostituzione di finestre o infissi o di impianti idro-termo sanitari, qualora gli stessi non modifichino le prestazioni acustiche dell'edificio.

Art. 18 – Modalità di presentazione della “documentazione acustica”

1. La Documentazione previsionale di impatto acustico (Art. 14, comma 1, lettera a) e la Documentazione di impatto acustico (Art. 14, comma 1, lettera c) del presente Regolamento e la valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi di progetto (Art. 14, comma 1, lettera c) vanno presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire.
2. La Relazione sull'impatto acustico in opera (Art. 14, comma 3, lettera a) e la certificazione di regolare esecuzione (Art. 14, comma 1, lettera c) vanno presentate in duplice copia congiuntamente alla comunicazione di fine lavori o comunemente contemporaneamente alla richiesta di agibilità o abitabilità.
3. Il rilascio dei vari permessi e/o autorizzazioni resta comunemente sempre su ordinato alle attività di controllo che il Comune, avvalendosi del supporto dell'ARPA, si riserva di effettuare sia in fase di progettazione, sia durante l'esecuzione, così come alla fine dei lavori.

TITOLO VI

EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Art. 19 – Normativa

1. La regolamentazione del rumore proveniente da infrastrutture di trasporto fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

a) **Infrastrutture di trasporto stradale** la regolamentazione adottata dal , omune fa riferimento al D.L.R. n. 142 del 30 marzo 2005 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare) a norma dell'Art. 11 della Legge n. 447 del 28 giugno 2001 (Legge n. 144) in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

b) **Infrastrutture di trasporto ferroviario** la regolamentazione adottata dal , omune fa riferimento al D.L.R. n. 4 del 18 novembre 2000 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'Art. 11 della Legge n. 447 del 28 giugno 2001) in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

c) **Infrastrutture di trasporto aereo** il , omune non dispone attualmente e non prevede a media scadenza la realizzazione di aeroporti o eliporti per cui per il momento non è prevista l'adozione di alcun Regolamento in merito. Il riferimento sarà comunque al D.L. n. 31 del 15 febbraio 2001 (Decreto n. 1447).

Art. 20 – Emissioni sonore

1. Il contenimento delle emissioni rumorose dei veicoli a motore è effettuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 28 del 28 febbraio 2001 (nuovo codice della strada) ad opera del corpo di polizia municipale.

2. Inoltre ai sensi dell'Art. 18 comma 1 lettera f) della legge n. 447 del 28 giugno 2001 e dell'Art. 25 comma 1 lettera a) della LR n. 2557 del 1997 per le attività di controllo i rilievi fonometrici e le indagini conoscitive il , omune si potrà avvalere dell'ARPA.

3. Le competenze del , omune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si attuano attraverso il Piano Urbanistico del Traffico nonché attraverso i **Piani di risanamento** conformemente a quanto previsto dal **DM n° 285 del 29 Novembre 2000**.

4. Per la progettazione e realizzazione di nuove strade gli strumenti di attuazione del PUA, devono includere una valutazione di impatto acustico redatta conformemente a quanto previsto dall'Art. 14 lettera a) del presente Regolamento.

5. Per la progettazione e realizzazione di opere edili in prossimità di strade esistenti il rispetto dei limiti vigenti si ritiene a carico del progettista. Di tale rispetto dovrà essere fatta specifica

menzione nella valutazione di impatto acustico redatta conformemente a quanto previsto all'Art. 14 lettera c del presente Regolamento.

Art. 21 – Limiti di immissione acustica

A integrazione di quanto già previsto dal **D.P.R. n° 142/2004** vengono stabiliti i seguenti limiti per le **strade di tipo "E" ed "F"** sia quelle esistenti sia quelle di futura realizzazione

a) **per scuole, ospedali, case di cura e riposo** (5 dB(A) per il periodo di Riferimento diurno e 45 dB(A) per il periodo di Riferimento notturno.) per le scuole il limite si riferisce al solo periodo diurno.

b) **per ricettori "altri"** si fa riferimento alle tabelle allegate al) , , A.

TITOLO VII

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Art. 22 – Il Piano di Classificazione acustica

1. Il Piano di classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti ed è stato predisposto e adottato ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1944 e dell'art. 23 della Legge Regionale n. 2557.
2. Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 142 del 26 settembre 1998 (art. 147 del Testo Unico delle Leggi di Attualità) il Piano di classificazione acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica individuando e assegnando la destinazione finale di utilizzo delle singole aree.
3. Infine il Piano di classificazione acustica definisce le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto con l'individuazione dei relativi limiti acustici massimi da osservare.

Art. 23 – Modifiche e revisioni del Piano di Classificazione acustica

1. Le modifiche o revisioni definite all'art. 3 lettere a) e c) del presente Regolamento del Piano di classificazione acustica del territorio devono comunque seguire le procedure previste dall'art. 23 della LR n. 2557. L'amministrazione si riserva la possibilità di modificare e integrare il presente regolamento successivamente ad un primo periodo di verifica applicativa.

Art. 24 – Verifica di compatibilità

1. La verifica di compatibilità costituisce la documentazione necessaria per confermare che gli strumenti urbanistici nonchè i piani e programmi comunali rispettano quanto previsto nella classificazione o zonizzazione acustica.
2. I documenti che vanno sottoposti a verifica di compatibilità sono:
 - a) Piano Regolatore Generale comunale (P.R.G.) e successive modifiche e/o revisioni;
 - b) programmi urbanistici e loro varianti in attuazione del P.R.G.;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti in attuazione del P.R.G.;
 - d) eventuali piani e programmi comunali diversi.
3. La verifica di compatibilità viene svolta nell'ambito delle procedure di adozione dei progetti e piani di cui al comma 2) precedente.
4. Ad integrazione della verifica di compatibilità nell'ambito del territorio comunale o in parti dello stesso il Comune si riserva il diritto di fare effettuare ulteriori specifiche campagne di rilievi

fonometrici. Qualora detta verifica dovesse evidenziare difformità da quanto stabilito nel piano di zonizzazione esistente sarà necessario elaborare una revisione dello stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Disciplina dei controlli e segnalazione degli esposti

1. Per le attività di controllo il Comune si avvale di indagini conoscitive, analisi e misurazioni svolte dall'ARPA.
3. L'ufficio competente per la gestione degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'ufficio tecnico comunale che ne darà informazione all'ufficio di polizia municipale.

Art. 26 – Attività in corso e procedimenti restrittivi

1. Le attività temporanee di cui all'articolo III del presente Regolamento devono presentare domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose entro 5 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni vigenti nonché di quelle specifiche individuate dal presente Regolamento il Comune può emanare i seguenti provvedimenti restrittivi:
 - a) variazione dell'orario di esercizio dell'attività rumorosa;
 - b) sospensione dell'autorizzazione allo specifico esercizio che determina una situazione ripetitiva e continua di disturbo acustico;
 - c) limitazione all'uso delle apparecchiature che sono all'origine della situazione di disturbo fino al loro adeguamento alle norme vigenti.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute si richiama quanto previsto dall'Art. 4 della Legge Quadro 447/4, ossia la facoltà del Sindaco nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato di ricorrere temporaneamente a speciali forme di contenimento e di attenuamento delle emissioni sonore, inclusa limitazione parziale o totale di determinate attività. (si fa comunque osservare che nel caso di servizi pubblici essenziali tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri).

Art. 27 Sanzioni

1. Al presente Regolamento viene applicato il regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti.

Art. 28 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale.

2. , on l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono a rogare le Norme contenute in Regolamenti comunali precedenti! che disciplinano la medesima materia! fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia urbana
3. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento! valgono le Norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
4. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere modificate o revisionate esclusivamente dal Consiglio comunale.

APPENDICE

ALLEGATO A

CANTIERI, STRADE E ASSIMILABILI

Indice

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODULISTICA :

- **SCHEDA A1**
- **SCHEDA A2**

2. RIEPILOGO DEGLI ORARI E GIORNI LAVORATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI MACCHINARI RUMOROSI

2.6. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.L. n. 44/2000).

All'istanza vanno altresì allegati

la planimetria in scala adeguata (1:2555 > 1:555) preferibilmente su carta A2 dalla quale siano desunti i dati oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore, attrezzature rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti anche interni all'edificio stesso, utilizzati da persone o comunità limitrofe all'area di cantiere, e la classificazione urbanistica (F) RA, C e la classificazione acustica FLO2A o LA(3) dell'area corredate da relativa legenda;
la durata dell'attività oggetto della richiesta, i giorni e orari di esercizio, i periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, il cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.L. n. 28.12.2005 n. 44 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 7 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Copio del : riuli li! 000000000000000000

-1/6RO " : IR/A

2.6. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.L. n. 44/05).

2. RIEPILOGO DEGLI ORARI E GIORNI LAVORATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI MACCHINARI RUMOROSI (martelli demolitori, autobetoniere, seghe circolari, compressori ecc.)

ARPA – Tabella 1

<p>: eriali)eriodo invernale F1 Otto re > 35 Aprile<</p>	<p>Dalle ore 8!55 alle ore 12!35 e Dalle ore 14!55 alle ore 18!55</p>
<p>: eriali)eriodo estivo F1 / aggio > 35 (ettem re<</p>	<p>Dalle ore 8!55 alle ore 12!35 e Dalle ore 1#!55 alle ore 14!55</p>
<p>(a ato</p>	<p>Dalle ore 8!35 alle ore 12!55</p>
<p>Domenica e giorni festivi</p>	<p>3scclusi</p>

ARPA – Tabella 1bis Fristrutturazioni interne all;edificio con ' nit\$ A itative occupate! adiacenti o prossime al cantiere<

<p>: eriali)eriodo invernale e)eriodo estivo</p>	<p>Dalle ore 4!55 alle ore 12!55 e Dalle ore 1#!55 alle ore 17!55</p>
<p>(a ato! Domenica e giorni festivi</p>	<p>3scclusi</p>

ALLEGATO B

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Indice

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODULISTICA :

- **SCHEDA B1;**
- **SCHEDA B2;**

2. RIEPILOGO DELLA DURATA, FREQUENZA E ORARI DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZABILI, SULLA BASE DELLA LORO TIPOLOGIA

3. ELENCO DEI SITI PRESCELTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

2.6. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.L. n. 44/2000)

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.)R. 28.12.2555! n. 44# ed G consapevole delle sanzioni penali previste dall;art. 7% del medesimo decreto per le ipotesi di falsit\$ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

)ozzuolo del : riuli li! 000000000000000000000000000000

-I/6RO " : IR/A

2.6. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d;identit\$ del sottoscrittore fart. 38 D.)R. 44#"55<

2. RIEPILOGO DELLA DURATA, FREQUENZA E ORARI DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZABILI, SULLA BASE DELLA LORO TIPOLOGIA

TABELLA 1

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NR MAX DI GIORNI PER MANIFESTAZIONE	FREQUENZA	LIMITE ORARIO
, O2, 3R-II ()3--A, OLI! : 3(-I. AL e similari	%	: R3?' 32LA / A((I / A DI # AIOR2I) 3R (3--I / A2A Fcompreso il sound checJ<	23:35 nelle giornate feriali 24:55 nelle giornate prefestive e festive
I2-RA--32I / 32-I / ' (I, ALI 9uali ad es. piano& ar esercitati a supporto di attivit\$ principale come ar! gelaterie! ristoranti! pizzerie. S20-A 1T	1%	: R3?' 32LA / A((I / A DI 3 AIOR2I) 3R (3--I / A2A Fcompreso il sound checJ<	23:55 nelle giornate feriali 23:35 nelle giornate prefestive e festive
(AAR3)A3(A23! manifestazioni rilevanti e di lunga durata	4	: R3?' 32LA / A((I / A DI 4 AIOR2I) 3R (3--I / A2A	24:55 nelle giornate feriali 55.35 il venerdì e festivi 51:55 nelle giornate prefestive
, I23 / A-OARA: O ALL;A)3R-O	4	: R3?' 32LA / A((I / A DI 2)ROI3LIO2I) 3R (3--I / A2A	23.35
, IR, O 3L' 2A)ARR	21	: R3?' 32LA / A((I / A DI # AIOR2I) 3R (3--I / A2A	22:55 nelle giornate feriali 24:55 nelle giornate prefestive e festive
/ A2I: 3(-ALIO2I 3D 3. 32-I) 3R IL , A)ODA22O	1	1	51:55
-OR23I ()OR-I. I	25	#	23:35
<p>S20-A 1T</p> <p>2el caso di I2-RA--32I / 32-I / ' (I, ALI 9uali interni ad un edificio! con presenza di unit\$ a itative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comun9ue significativamente influenzate dallo stesso! il numero massimo di giornate G ridotto a 12 manifestazioni annue con una fre9uenza di un evento per settimana.</p>			

TABELLA 2

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NUMERO DI GIORNI MAX ALL'ANNO PER SITO
, O2, 3R-II ()3--A, OLI! : 3(-I. AL o similari	1% AA
I2-RA--32I / 32-I / ' (I, ALI 9uali ad es. piano& ar esercitati a supporto di attivit\$ principale come ar!	1% AA

gelaterie! ristoranti! pizzerie! ecc.	
(AAR3)A3(A23! manifestazioni di partito! sindacali! parrocchiali! di beneficenza o altro! rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante! diversi punti di spettacolo quali cafare! piano ar! concerti! cinema! spazi di attiti! giostre! eventi motoristici! ecc.	1% AA
, I23/ A-OARA: O ALL;A)3R-O	35 AA
, IR, O 3L' 2A)ARR	21 AA
-OR23I ()OR-I. I	35 AA

3. ELENCO DEI SITI PRESCELTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

CODICE ASSEGNATO AL SITO	INDIRIZZO DEL SITO	DESCRIZIONE
CST	. ia Leopardi > -erenzano	, ampo sportivo di -erenzano
AVS	. ia)ola > (ammardenchia	Area verde attrezzata di (ammardenchia
AVZ	. ia :ailutti > Lugliano	Area verde attrezzata di Lugliano
AVC	. ia Orgnano & , arpeneto	Area verde attrezzata di , arpeneto
AVP	. ia delle scuole &)ozzuolo	Area verde , apoluogo
AVM	. ia del /ercato >)ozzuolo	Area verde
AEM	. ia UU settem re &)ozzuolo	Area ell mercato
PDM	. ia del /ercato &)ozzuolo)arco del / unicipio

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Indice

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- a1: valutazione preventiva di impatto acustico
- a2: relazione di valutazione consuntiva di impatto acustico
- riepilogo della documentazione di impatto acustico da allegare alle domande di autorizzazione che la prevedono

2. PROCEDURE SEMPLIFICATE, IN DEROGA, per piccole attività commerciali e terziarie che non prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore disturbanti :

- SCHEDA C1: Domanda per attività , ommerciali e terziarie
- SCHEDA C2: Domanda per attività\$ artigianali e magazzini

1. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

, come da Artt. 14 e 25 del presente Regolamento! la . alutazione di impatto acustico G costituita di due documenti B

a1< **Relazione previsionale di impatto acustico!** da redigere **prima della realizzazione dell'opera!** allo scopo di verificare la compati ilit\$ acustica della stessa con il contesto in cui verr\$ inserita

a2< **Relazione di valutazione di impatto acustico!** da redigere **dopo la realizzazione dell'opera!** ossia con le nuove! eventuali sorgenti sonore in essere. La relazione prende in esame i punti di controllo individuati nella relazione previsionale! verificandone la compati ilit\$ con i limiti di zona previsti dalla 2ormativa vigente.

In sostanza! **la Documentazione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa** fra lo scenario esistente f0ante operam1< e 9uello in previsione f0post operam1<! conseguente alle opere e attivit\$! con riferimento al rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla 2ormativa vigente.

a1) CONTENUTI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La relazione previsionale di impatto acustico deve valutare in anticipo gli effetti rumorosi che un nuovo insediamento potr\$ indurre nell;am iente nel 9uale viene inserito. -ale relazione consente di valutare la compati ilit\$ dell;opera e del suo esercizio con i limiti sta iliti dalla normativa! sia in termini di valori assoluti! sia differenziali.

2. Nella valutazione devono essere inclusi e valutati gli incrementi dei fenomeni sonori indotti dall;incremento del traffico! dalla aumentata presenza di persone! da eventuali nuove sorgenti fisse di rumore ecc. il tutto! sia nel tempo di riferimento diurno! sia in 9uello notturno.

3. (e le previsioni di impatto acustico evidenziano un potenziale superamento dei valori limite di zona esistenti! deve essere richiesto apposito nulla osta! presentando all;'fficio -ecnico comunale la relazione di impatto acustico! con misure eseguite presso la"le sorgenti origine del pro lema! entro il termine che sar\$ sta ilito nel provvedimento richiesto fpermesso di costruire! oppure di a ilitazione all;utilizzo! oppure di licenza e autorizzazione all;esercizio< di cui all;Art. 8! comma 4 della Legge ?uadro 447"4#.

4. Devono essere valutati i livelli di rumore 0ante operam1 con i criteri utilizzati per le valutazioni di clima acustico! individuando le sorgenti che insistono sull;area in esame e i ricettori piE esposti! in modo da poterli riconsiderare nella relazione di valutazione di Impatto acustico 0post operam1 di cui al successivo K a2.

#. Le misure sul campo devono essere eseguite almeno nei punti ricettori esistenti e in 9uelli di prevedi ile insediamento! in ragione delle vigenti pianificazioni ur anistiche! individuando le

principali sorgenti di rumore che concorrono a determinare i livelli globali di immissione acustica durante l'attività.

6. Nella fase di attività vanno fornite indicazioni sulle caratteristiche di tutte le sorgenti prese in considerazione per le strade esistenti. È importante evidenziare la densità e la tipologia del traffico veicolare che caratterizzano e condizionano la valutazione previsionale.

7. Nell'ambito del traffico la previsione di impatto acustico dovrà tenere conto anche delle future aree destinate a parcheggio e alle eventuali attività di carico/scarico merci con particolare attenzione alle manovre dei veicoli pesanti.

8. La previsione può essere eseguita avvalendosi di software commerciali di cui si deve specificare l'origine così come di processi di calcolo basati su norme nazionali o internazionali di cui si devono specificare il principio di calcolo nonché gli algoritmi utilizzati.

4. Confronti previsionali con i limiti di riferimento

- I livelli sonori di cui alla previsione di impatto acustico vanno confrontati con i livelli assoluti di immissione/emissione di qualità di cui al D) , / 14"11"47< previsti dal) , , A F)iano , comunale di , classificazione Acustica< per l'area oggetto di analisi
- la valutazione del criterio differenziale potrà eventualmente essere eseguita tenendo conto delle sorgenti rumorose introdotte dal nuovo insediamento/attività e delle caratteristiche strutturali degli edifici esistenti più esposti al rumore sia a quello che si propaga esternamente sia a quello trasmesso per via aerea e strutturale all'interno nel caso le nuove attività si esercitino all'interno di edifici residenziali facendo riferimento anche ai contenuti del D) , / 5#"12"47<
- nel caso di superamento previsionale dei limiti acustici dovranno essere indicate le misure atte a ridurre/eliminare le emissioni causa di tale eccedenza e sarà necessario un nulla osta comunale che prevedrà una verifica da effettuarsi con misure fonometriche ad opera ultimata pena l'esecuzione immediata di interventi di risanamento

a2) CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La relazione di valutazione dell'impatto acustico della nuova opera soggetta a questo tipo di adempimento deve consentire il confronto fra i livelli acustici previsionali e quelli reali rilevati fonometricamente ad opera ultimata.
 2. Alla fase del possibile confronto dei dati acustici sta l'esatta individuazione dei punti di rilievo fonometrico che devono coincidere con quelli fissati nella fase 0 ante operam! nella relazione previsionale di impatto acustico
 3. I punti di misura devono essere possibilmente individuati anche con documentazione fotografica e comunemente riportati su una planimetria in scala non inferiore a 1:55 in cui siano evidenziati anche tutte le sorgenti rumorose e i ricettori predeterminati
 4. I valori di livello sonoro 0 post operam! misurati andranno confrontati con i livelli assoluti di immissione/ emissione/ qualità e con i livelli differenziali di cui al D) / 14"11"47! sulla base della classe di destinazione d'uso assegnata dal) , , A all'area oggetto della verifica.
- #. Per gli impianti, le opere e le nuove attività collocate all'interno di edifici a prevalente destinazione d'uso residenziale, l'eventuale verifica del rispetto dei limiti differenziali potrà essere condotta direttamente negli ambienti ricettori più disturbati oppure misurando l'effettivo livello sonoro nel locale di emissione e confrontandolo con le ipotesi contenute nelle valutazioni previsionali.
- % 2. Nel caso di superamento dei limiti di classe sopra menzionati, la valutazione di impatto acustico dovrà contenere:
- motivazioni tecniche sulle sorgenti che causano il superamento dei limiti
 - descrizione dei singoli interventi di bonifica, indicando l'entità delle riduzioni previste per le varie postazioni critiche identificate
 - le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare gli interventi nonchè la data di conclusione degli stessi

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO, DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, OVE PREVISTO, IN CONFORMITÀ ALLA D.G.R. n° 2870/2009 :

1. Dati anagrafici sul Aestore"-itolare"Responosa ile dell;infrastruttura
2. Descrizione particolareggiata del progetto! con indicazione diB
 - ciclo produttivo e orari di attivit\$"apertura al pu lico!
 - tipologia delle sorgenti di rumore e delle fasi di esercizio che comportano una maggiore rumorosit\$c
 - fre9uentazione Fnumero e zone di eventuale permanenza degli avventori"fruitori! capacit\$ ricettiva massima dell;attivit\$! flussi di transito per strade e ferrovie ecc.c
 - utilizzo di aree esterne!
3.)lanimetrie aggiornate F, -R< dell;area interessata dall;insediamento! in scala adeguata! in cui devono essere indicati il confine di propriet\$! eventuali fasce di pertinenza acustica! posizione delle sorgenti sonore e dei ricettori ed eventuale documentazione fotografica inerente la localizzazione degli stessi!
4. ' icazione degli am ienti a itativi e destinazione d;uso degli edifici! nonch@ caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture!
- #. (tima dei flussi di traffico indotto sulla via ilit\$ esistente!
- %. . alutazioni previsionali sui ricettori e stime sui punti di rilievo fonometrico! con descrizione del modello di calcolo utilizzato e dei dati di input! anche per il rispetto dei limiti differenziali all;interno delle a itazioni.
7. . alori limite fissati dal) , , A del territorio! ai sensi del D) , / 14"11"47 Fved. Appendice! allegato D! nonch@ eventuali valori limite nelle fasce di pertinenza dovuti alle infrastrutture di trasporto.
8. , onfronto dei valori previsionali con i limiti acustici previsti per l;Area analizzata.
4. Rilievi fonometrici 0ante1 e 0post operam1.
15. 3ventuali misure di mitigazione adottate.
11. 3ventuali interventi di risanamento previsti a causa del superamento dei limiti di zona.

SCHEDA C1
(L.R.16/2007, Art.28, comma 6)

DICHIARA CHE

l'attività commerciale/pubblico esercizio

l'attività terziaria/artigianato di servizio

non prevede l'utilizzo di sorgenti sonore/macchinari/impianti< ovvero di rumorosità! sia indotta!
sia causata da comportamenti connessi con l'attività stessa suscettibili di determinare
inquinamento acustico! Quali! ad esempio !

- impianti di condizionamento "refrigerazione! con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibranti e collocati lontano da altre unità immobiliari/ricettori
- gruppi frigoriferi all'esterno
- estrattori d'aria
- impianti di diffusione sonora/videogiochi
- lavorazioni effettuate all'esterno

e allega la seguente documentazione tecnica !

1.)planimetria in scala VVVVVindicante il perimetro/confine di proprietà/attività! compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali
 2. 3stratto del)RA, vigente nella zona acusticamente interessata dall'insediamento
 3. u icazione in pianta dei ricettori piE vicini Fabitazioni! edifici pubblici! parchi!aree giochi<
 4. indicazione dell'eventuale presenza di ' nit\$ a itative nello stabile sede dell'attività
- #. descrizione dell'attività! codice I(-A- e/o categoria di appartenenza! orari e frequenza d'esercizio! indicazione di zone di carico"scarico"movimentazione merci

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.)R. n= 44# del 28"12"2555 ed G consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 7% del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data VVVVVVVVVVVV..

-impro":irma

SCHEDA C1
(L.R.16/2007, Art.28, comma 6)

SCHEDA C1
(L.R.16/2007, Art.28, comma 6)

DICHIARA CHE

l'attività artigianale

il magazzino

non sono previste sorgenti sonore legate all'attività produttiva quali ad esempio

- impianti di condizionamento "refrigerazione" con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibranti e collocati lontano da altre unità immobiliari ricettori
- impianti di emissione di flussi convogliati rumorosi
- estrattori d'aria gruppi elettrogeni
- lavorazioni rumorose connesse all'attività svolta all'aperto
- lavorazioni rumorose effettuate all'interno dell'attività

e allega la seguente documentazione tecnica

1. planimetria in scala VVVV indicante il perimetro/confine di proprietà attività, compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali
 2. Estratto del DUA, vigente nella zona acusticamente interessata dall'insediamento
 3. ubicazione in pianta dei ricettori più vicini fra abitazioni edifici pubblici parchi aree giochi
 4. descrizione dell'attività degli orari e frequenza di esercizio layout del ciclo produttivo e specifica dei macchinari e lavorazioni presenti all'interno del :a ricato codice I(-A- e/o categoria di appartenenza indicazione di zone di carico scarico movimentazione merci
- #. dichiarazione attestante se l'attività rientra o meno nelle attività produttive a ciclo continuo come definito dall'Art.2 del D/ 11/12/144%.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.L.R. n=44# del 28/12/2555 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art.7% del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data VVVVVVVVVVVV..

-impronta:irma

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Indice

1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **a) generalità**
- **b) contenuti della relazione di valutazione previsionale di Clima acustico**
- **c) riepilogo della documentazione di impatto acustico da allegare alle domande di autorizzazione che la prevedono**

2. VALORI ACUSTICI LIMITE di cui a DPCM 14/11/1997

1. DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

a) GENERALITÀ

1. Come da artt. 14 e 15 del presente Regolamento la valutazione previsionale di clima acustico è costituita da un documento rappresentato dalla relazione di valutazione previsionale di clima acustico da redigere **prima della realizzazione dell'opera** allo scopo di verificare la compatibilità acustica della stessa con il contesto in cui verrà inserita.

Detta valutazione deve dimostrare la possibilità di rispettare all'interno degli ambienti abitativi i limiti stabiliti dai decreti sulle infrastrutture di trasporto nonché il rispetto della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 47.

2. La Legge parla di necessità di valutazione previsionale del clima acustico per una ben definita tipologia di opere F. ed. Art. 15 comma 1 del presente regolamento da realizzarsi in prossimità delle strutture di cui all'art. 8 comma 2 della Legge n. 447.

3. Per **prossimità** si intende la prevista **realizzazione all'interno di**

- Zone A1, definite dal D.Lgs. n. 31 del 15/11/1997 per gli Aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti (non presenti in questo Comune);
- Strade di pertinenza definite dal D.Lgs. n. 142 del 26/08/2008 per le (strade di tipo A Autostrade e di tipo B Strade principali);
- Prima fascia di pertinenza definita dal D.Lgs. n. 142 del 26/08/2008 per le (strade di tipo C);
- Strade di pertinenza definite dal D.Lgs. n. 4 del 18/11/1998 per le ferrovie;
- Aree di salvaguardia individuate nel regolamento comunale per le discoteche, i circoli privati, i pubblici esercizi ove sono installati macchinari/impianti rumorosi e per gli impianti sportivi e ricreativi.

4. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle strade di tipo D Strade di scorrimento di tipo 3 Strade di quartiere e di tipo E Locali sono esclusi dalla valutazione del clima acustico se non espressamente richiesto dal Comune.

5. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività industriali o artigianali e ricadenti nelle apposite aree individuate dal regolamento comunale devono essere corredati della valutazione di clima acustico solo se espressamente richiesto dal Comune.

b) CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La relazione previsionale di clima acustico deve valutare in anticipo gli effetti rumorosi che un nuovo insediamento suirà da parte dell'ambiente nel quale viene inserito. Tale relazione

consente di valutare la compatibilità dell'opera e del suo esercizio con i limiti stabiliti dalla normativa sia in termini di valori assoluti sia differenziali.

2. Nella valutazione deve essere compresa la situazione acustica sia nel tempo di riferimento diurno sia in quello notturno.
4. I livelli di rumore durante l'opera devono essere valutati e rilevati fonometricamente individuando le sorgenti che insistono sull'area in esame nonché i punti nei quali si prevede la futura locazione dei ricettori più esposti in modo da poterli riconsiderare in un'eventuale relazione di valutazione post opera.
5. L'anno fornite indicazioni sulle caratteristiche tecniche di tutte le sorgenti prese in considerazione per quanto riguarda le strade esistenti. È importante evidenziare la densità e la tipologia del traffico veicolare che caratterizzano la valutazione previsionale nonché individuare le relative fasce di pertinenza.
6. La previsione può essere eseguita avvalendosi oltre che delle misure anche di software commerciali di cui si deve specificare l'origine così come di processi di calcolo basati su norme nazionali o internazionali di cui si devono specificare il principio di calcolo nonché gli algoritmi utilizzati.
7. Le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi vanno riferite ai valori limite di immissione sia assoluti sia differenziali tenendo conto anche dell'altezza dal suolo dei diversi ambienti abitativi.
8. (e la compatibilità ai vigenti limiti di zona verrà ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva) dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

c) RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE CHE LA PREVEDONO, IN CONFORMITÀ ALLA D.G.R. n° 2870/2009 :

1. Dati anagrafici sul "Aestore"-itolare"Responsabile dell'infrastruttura.
2. Descrizione particolareggiata della nuova realizzazione! con indicazione di:
 - ubicazione e tipologia delle sorgenti sonore esistenti
 - fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto presenti in prossimità della zona destinata al nuovo insediamento
 - indicazione dei limiti acustici applicabili
3. Planimetrie aggiornate F, -R< dell'area interessata dall'insediamento! in scala adeguata! in cui devono essere indicati il confine di proprietà! eventuali nuove fasce di pertinenza acustica! nonché la posizione di eventuali future sorgenti sonore previste nell'insediamento.
4. Planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso previste per locali e pertinenze! caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture! disposizione degli impianti tecnologici e ubicazione dei parcheggi.
5. Calcolazioni previsionali sui ricettori e stime sui punti di rilievo fonometrico! con descrizione del modello di calcolo utilizzato e dei dati di input! anche per il rispetto dei limiti differenziali all'interno delle abitazioni.
6. Valori limite fissati dal D, , A del territorio! ai sensi del D), / 14"11"47 F. ed. Allegato D > che segue! nonché eventuali valori limite nelle fasce di pertinenza dovuti alle infrastrutture di trasporto.
7. Confronto dei valori previsionali con i limiti acustici previsti per l'area analizzata.
8. Rilievi fonometrici 0ante operam1.
9. Eventuali misure di mitigazione adottate.

2. VALORI ACUSTICI LIMITE

1< La seguente tabella riassume le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

Classi di destinazione d'uso del Territorio		Valori limite di emissione		Valori limite assoluti di immissione		Valori di qualità	
		Leq in dB(A)		Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
		Tempi di Riferimento					
		Diurno 5%155 & 22!55	2otturno 22!55 & 5%155	Diurno 5%155 & 22!55	2otturno 22!55 & 5%155	Diurno 5%155 & 22!55	2otturno 22!55 & 5%155
I	Aree particolarmente protette	4#	3#	#5	45	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	#5	45	##	4#	#2	42
III	Aree di tipo misto	##	4#	%5	#5	#7	47
I.	Aree di intensa attivit\$ umana	%5	#5	%#	##	%2	#2
.	Aree prevalentemente industriali	%#	##	75	%5	%7	#7
. I	Aree esclusivamente industriali	%#	%#	75	75	75	75

2< A titolo non esaustivo! si ricorda che i **valori limite differenziali di immissione** (Art. 2! comma 3! lettera < della Legge 447"4# sono W# d6FA< per il periodo diurno e W3 d6FA< per quello notturno.

3< **Valori di attenzione** (Art. % > D), / 14"11"1447-8

I valori di attenzione! espressi come livelli continui e9ivalenti di pressione sonora ponderata 0A1! riferiti al tempo a lungo termine -L sono8

a< se riferiti a 1 ora! i valori di immissione (di cui a ta ella sopra riportata< aumentati di 15 d6 per il periodo diurno e di # d6 per il periodo notturno!

< se relativi ai tempi di riferimento diurno e notturno! coincidono con i valori di immissione!

4<)er imporre l'adozione dei piani di risanamento (Art. 7 > Legge ?uadro 447"4#< G sufficiente il superamento di uno dei valori di cui al comma 2! lettere a< e <.

#< I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali! ferroviarie! marittime e aeroportuali.

%< 2el caso specifico del , omune di)ozzuolo del : riuli! alla pista motoristica di prova e per attivit\$ sportive presente sul territorio non si applica il disposto dell'Art. 4 del D), / 14 2ovem re 1447! recante 0. alori limite differenziali di immissione1.

ALLEGATO E

CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Indice

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE definiti dal DPCM 05/12/1997

- **Tabella A**
- **Tabella B**
- **Tabella C**

2. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **C1 : Certificazione acustica previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici**
- **C2 : Certificazione di regolare esecuzione**

ALLEGATO E

CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La certificazione acustica degli edifici si applica agli ambienti abitativi individuati nella Tabella A di cui all'Allegato D del presente Regolamento che riassume le Tabelle A, B e C del DPCM 14/11/97, di riferimento.

Dal punto di vista dei requisiti acustici passivi la Tabella A del DPCM 05/12/97 cui si fa riferimento suddivide gli edifici nelle seguenti categorie B

Categoria	Descrizione
A	Edifici abitati a residenza o assimilabili
B	Edifici abitati a uffici e assimilabili
C	Edifici abitati ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
D	Edifici abitati a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici abitati ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici abitati ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici abitati ad attività commerciali o assimilabili

I cui requisiti acustici passivi sono riassunti nella seguente Tabella B dello stesso DPCM 05/12/97 con il significato dei simboli chiarito nel menzionato D) del DPCM 14/11/97 di riferimento B

Categorie di cui a Tabella A	Parametri				
	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	35	35	25
2. A, B, C	55	45	35	35	35
3. E	55	48	35	35	25
4. F, G	55	42	35	35	35

La seguente **Tabella C** (del D) , / 5#"12"1447! di riferimento< riporta i valori limite per gli impianti tecnologici limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio! con misure da effettuarsi nell'ambiente in cui il livello di rumore G il piE elevato! ma tale ambiente deve essere diverso da quello in cui si trova la sorgente.

<p>Servizi a funzionamento discontinuo</p> <p>Fascensori! scarichi idraulici! agni! servizi igienici! ru inetteria<</p>	<p>L_{Amax} con costante di tempo 0slo * 1 B 35 dB(A)</p>
<p>Servizi a funzionamento continuo</p> <p>Fimpianti di riscaldamento! aerazione e condizionamento<</p>	<p>L_{Aeq} in funzione della , ategoria degli edifici</p>

2. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **C1 : CERTIFICAZIONE ACUSTICA PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

Il , ertificato! redatto da -ecnico competente in Acustica am ientale! dovr\$ contenere i seguenti elementiB

1. Relazione di valutazione previsionale del , lima acustico! come previsto dal presente Regolamento
2. (tudiodella collocazione e dell;orientamento del fa ricato! in relazione alle principali sorgenti sonore individuate nell;area dell;insediamento
3. (tudiodella distri uzione dei locali in relazione alla loro destinazione d;uso! per minimizzare l;esposizione al rumore derivante da sorgenti interne"esterne
4. (tudiodell;isolamento in facciata! in relazione alla categoria di appartenenza
- #. Individuazione delle singole unit\$ a itative! con particolare attenzione alle partizioni divisorie fra unit\$ diverse
- %. . alutazione dell;isolamento acustico delle partizioni verticali e orizzontali! isolamento dal calpestio
7. Ricerca della limitazione del rumore idraulico e impiantistico
8. , onfronto dei dati progettuali con i valori limite di cui a -a elle 6 e , del D) , / 5#"12"47

4. (tima del grado di confidenza della previsione! in relazione alla tipologia di calcolo prescelta

15. Il calcolo progettuale dovr\$ essere eseguito con riferimento a norme di uona tecnica oppure a norme pu licate da organismi notificati

(aranno tenute in de ito conto le perdite di prestazione dovute a trasmissione sonora strutturale tra am ienti confinanti e inoltre dovranno essere fornite le prestazioni acustiche e le caratteristiche dimensionali e funzionali di materiali! giunti e infissi utilizzati.

Andranno sempre specificate le scelte procedurali e"o le fonti i liografiche utilizzate per il calcolo previsionale.

A titolo indicativo e non esaustivo! le valutazioni saranno fatte sulla ase delle 2orme ' 2l 32 123#4 & ! 2! 3 e della ' 2l , 3l 32. 1355#.

- **C2 : CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL'ISOLAMENTO ACUSTICO**

Il ,ertificato di regolare esecuzione delle opere relative all;isolamento acustico dovr\$ essere redatto in forma di autocertificazione e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall;impresa esecutrice delle relative opere e dovr\$ attestare la conformit\$ delle opere realizzate rispetto al progetto acustico.

ALLEGATO F

LEGGI DI RIFERIMENTO ACUSTICO

A titolo indicativo! ma non esaustivo! si riepilogano qui di seguito alcune Disposizioni di Legge cui si dovrà fare riferimento nella redazione delle documentazioni acustiche di volta in volta richieste dal Regolamento comunale.

- **L.26 Ottobre 1995, n° 447** Legge quadro sull'inquinamento acustico
- **L.R. FVG 18 Giugno 2007, n° 16** Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico
- **D.G.R. FVG 05 Marzo 2009, n° 463** , criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio
- **D.G.R. FVG n° 2870/2009** , criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico
- **D.P.C.M. 1 Marzo 1991** Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- **D.Lgs. 19 Agosto 2005, n°194** Attuazione della Direttiva 2552/44",3 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- **D.P.C.M. 14 Novembre 1997** Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- **D.P.C.M. 31 Marzo 1998** Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica
- **D.M.A. 16 Marzo 1998** Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
- **D.P.C.M. 5 Dicembre 1997** Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
- **D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n° 215** Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
- **D.P.R. 3 Aprile 2001, n° 304** Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche
- **D.P.R. 30 Marzo 2004, n° 142** Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare

- **D.P.R. 18 Novembre 1998, n° 459** Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- **D.M.A. 29 Novembre 2000, n° 285** , criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
- **D.Lgs. 4 Settembre 2002, n° 262** Attuazione della Direttiva 2555"14", 3 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- **DPR 227 del 2011**